

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/07/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33718-la-questione-centrale-per-il-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-tempi-di-crisi-qual-reddito-a-margine-della-sentenza-della-corte-di-cassazione-pubblicata-il-27-giugno-2012>

Autore: Ianniello Nicola

La questione centrale per il patrocinio a spese dello Stato in tempi di crisi: quale reddito? (a margine della sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 27 giugno 2012)



***La questione centrale per il patrocinio a spese dello Stato in tempi di crisi: quale reddito?
(a margine della sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 27 giugno 2012)***

di Nicola Ianniello*

La sentenza in commento riveste fondamentale importanza in relazione al momento più delicato dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato e cioè l'accesso al beneficio.

I riflessi di tale pronuncia, che si basa sulla decisione delle sezioni unite penali del 2008¹ in tema di reato previsto dall'art. 95 t.u.s.g., riguardano sia l'attenzione che deve avere il difensore incaricato, il cui compenso segue il destino del beneficio concesso, e sia la considerazione di avvalersi dell'aiuto parziale secondo il progetto formulato dall'associazione A.N.V.A.G. (www.anvag.it) in presenza di una situazione analoga a quella oggetto della sentenza in commento.

Il Tribunale di Cagliari, su istanza dell'Agenzia delle Entrate, revocava il beneficio (devesi ritenere ai sensi dell'art. 112 t.u.s.g.)² in quanto il richiedente risultava titolare di reddito dell'anno precedente superiore, seppur di poco, rispetto al limite di legge.

Il richiedente, infatti, aveva dichiarato, al momento della proposizione della domanda, di essere disoccupato, di guisa che, non percependo allo stato alcun reddito, riteneva di essere nelle condizioni per usufruire del gratuito patrocinio.

¹ Sez un penali sent n. 6591 del 27 novembre 2008

² Art 112 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92omissis

L'articolo 76 del t.u. n.115/02 sulle spese di giustizia,³ che regola la materia del patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 ivi considerando i redditi prodotti da ogni componente della famiglia.

Nel caso in esame, la dichiarazione del richiedente non poteva, quindi, non essere considerata oggettivamente non corrispondente alla sua effettiva situazione reddituale.

La rigida interpretazione della norma richiamata esclude ogni possibile valutazione di una eventuale involuzione della situazione reddituale del soggetto richiedente.

Come sopra ricordato, le sezioni unite penali hanno risolto la questione controversa che si era presentata con due opposte interpretazioni date all'art. 95 t.u.s.g.⁴ e cioè, da un lato, se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio, non sussistono estremi di reato (sez. V, Bevilacqua), dall'altro lato, quando la falsità sia stata determinante per l'ammissione della domanda, deve ravvisarsi la punibilità del reato di pura condotta (sez III, Contino).

Il quesito, in sintesi, era se il reato previsto dall'art. 95 t.u.s.g. è integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione del reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge.

³Art 76 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 .

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.....omissis.

⁴ Art 95 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

La sentenza poneva innanzitutto a confronto l'art. 76 t.u.s.g. sopra richiamato con l'art. 79 ivi⁵ che enumera tra i dati della dichiarazione sostitutiva che deve essere presentata dal richiedente, la certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, ma con la chiara precisazione che tale determinazione va fatta secondo le modalità indicate nell'articolo 76.

Nella dichiarazione non rileva, quindi, la eventuale modifica delle condizioni economiche intervenuta dalla presentazione della istanza rispetto alla situazione risultante dall'ultima dichiarazione⁶.

Orbene, le sezioni unite, sul presupposto che la dichiarazione non ha per sé ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (il magistrato, infatti, ai sensi dell'art. 96, II comma, t.u.s.g., può anche respingere l'istanza se vi sono fondati motivi che l'interessato non versi nelle condizioni degli artt. 76 e 92 quest'ultimo articolo riguardante i familiari conviventi) bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale, seppur vincolata, dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella, hanno concluso che "la dichiarazione deve contenere senza eccezione i dati eventualmente già riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell'anno precedente, in tal caso da

⁵Art 79 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
 - b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
 - d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

⁶ con un precedente arresto giurisprudenziale, gli stessi ermellini avevano chiarito che "la ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa, di difesa tecnica, che la parte da sola non riesce a sostenere, facendo appello alla solidarietà della collettività" (sez IV pen sent 12 ottobre 2010).

allegare, salvo la possibilità di prendere in considerazione l'istanza di ammissione al beneficio, di chi non l'abbia presentata”.

La struttura del reato p.p. art. 95 rich., consistente in “falsità e omissioni”, è quella degli illeciti cui segue evento di pericolo, ed oltre di danno.

Il falso è reato commissivo proprio e l'incriminazione del reato di pura condotta ha la funzione di sbarramento dell'evento di danno ulteriore e “tale funzione viene determinata dal collegamento del dovere di attestazione alla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente”.

“La punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni”.⁷

In conclusione, le sezioni unite hanno chiarito che la specifica falsità della dichiarazione sostitutiva è collegata al momento della ammissibilità della istanza e non a quello della concessione del beneficio e ciò in quanto “solo la istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato”.

L'inganno potenziale (falsa attestazione di dati necessari per determinare le condizioni di reddito all'atto della proposizione della domanda) sussiste anche se le falsità o omissioni risultino poi ininfluenti per il superamento dei limiti di reddito previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio.

La sentenza oggi in commento si pone sulla stessa linea di rigore secondo la quale non può essere accolto il principio che le eventuali variazioni di reddito intervenute successivamente alla dichiarazione fiscale, ancorchè idonee a rispettare i limiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio, possano essere oggetto della dichiarazione sostitutiva.

Ciò in quanto si tratta di dichiarazione infedele omissiva della indicazione di una dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Possiamo concludere che il caso che qui è posto all'attenzione, rispecchia numerose situazioni che si prospettano nell'accesso al beneficio del gratuito patrocinio, laddove i “meno abbienti”, e cioè coloro che superano la soglia di reddito previsto dalla legge per rientrare nel beneficio, ma si trovano parimenti, per svariate ragioni, nelle

⁷ Così la sentenza delle sez unite penali del 2008

condizioni di non poter sopportare le spese di un giudizio, risultano ingiustamente penalizzati.

Il progetto “aiuto parziale” proposto dall’A.N.V.A.G., con l’auspicio che divenga legge dello Stato, si rivolge proprio ai “meno abbienti”, tra i quali vi sono coloro che hanno perso il lavoro e che possono adire le vie giudiziali contribuendo parzialmente, secondo determinati parametri, alle spese di giudizio.

(Avv Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-07/12)